



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI BUSSOLENO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

ORIGINALE

**OGGETTO:** CONFERIMENTO INCARICO ALLA SIG.RA LINA PINNA DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA A SCAVALCO PRESSO L'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI BUSSOLENO.

L'anno duemilaventitre, addì due del mese di ottobre, alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ZOGGIA Antonella	- SINDACO	Presente
GUERRA Emilia	- VICESINDACO	Presente
CEVRERO Gianluca	- ASSESSORE	Presente
ROSSO Dario Giuseppe	- ASSESSORE	Assente
TOLOTTI Cinzia	- ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al fine di superare alcune criticità gestionali afferenti l'Area Finanziaria occorre far ricorso a formule di utilizzo del personale proveniente da altri Enti, trattandosi di esigenza temporanea;

Atteso che a tal fine è stato richiesto alla dipendente dell'Unione Montana Valle Susa Sig.ra Pinna Lina – inquadrata nell'Area degli Istruttori (Ex Cat. C Posizione economica C4)- di svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'area Finanziaria del Comune di Bussoleno , per il periodo 02/10/2023-31/12/2023 e quest'ultima si è dichiarata disponibile;

Considerato che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

La suddetta norma, come da ultimo modificata, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, le Comunità Montane ed Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale;

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi;

Richiamata inoltre la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie nr. 23/2016 dalla quale si evince che, nel tentativo di dare una interpretazione univoca dei limiti connessi all'attivazione della fattispecie organizzatoria di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo";

Dato atto che per la predetta attività lavorativa viene richiesto un impegno di circa 12 ore settimanali;

Dato Atto altresì che è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Unione Montana Valle Susa per lo svolgimento dell'attività suddetta con nota prot. 3571 del 29/09/2023;

Analizzate le disposizioni dell'art. 53 – commi 6 e seguenti – del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, come introdotti e/o modificati dalla legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 smi si è riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato Atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- contabile dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Visti:

- il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale

#### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di conferire incarico alla Sig.ra Lina PINNA dipendente dell'Unione Montana Valle Susa – inquadrata nell' Area degli Istruttori (Ex Categoria C. posizione economica C4) a svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'area Finanziaria del Comune di Bussoleno con decorrenza dal 02/10/2023 e fino al 31.12.2023, con un impegno orario settimanale di circa 12 ore settimanali.
3. Di demandare al responsabile del servizio competente tutti gli atti gestionali conseguenti.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Antonella ZOGGIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

---

*Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.*